

L'AGENTE SPORTIVO ALLA LUCE DELL'ATTUALE NORMATIVA NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Mario Piroli

Dottore in Scienze Giuridiche dello Sport

Abstract

Il presente approfondimento si pone l'obiettivo di analizzare l'evoluzione della figura dell'agente sportivo, con particolare riferimento al mondo del calcio, e delle relative normative, nazionali ed internazionali, sino alle vigenti. Nello specifico, ci si soffermerà sui vari interventi attuati dal legislatore statale e sportivo in materia, a partire dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 sino al d.lgs., 28 febbraio 2021, n. 37, i quali hanno introdotto una disciplina *ex novo* per l'agente sportivo. Allo stesso modo, si analizzerà quanto accaduto sul piano internazionale, evidenziando le recenti novità introdotte dalla FIFA nel gennaio 2023.

Parole chiave: Agente sportivo, Agente FIGC, Riforma dello sport, Normative FIFA, Normative FIGC

Abstract

The study aims to analyze the evolution of the figure of the sports agent, with particular reference to the world of football, and the related national and international regulations, up to the current ones. Specifically, we will focus on the various measures implemented by the state and sports legislature in this domain, starting with the Law of 27 December 2017, n. 205 up to Legislative Decree, 28 February 2021, n. 37, which introduced a new discipline for the sports agent. Similarly, what happened on an international level will be analysed, highlighting the recent innovations introduced by FIFA in January 2023.

Keywords: Sports agent, FIGC agent, Sports reform, FIFA regulations, FIGC regulations

1. Le origini, la nascita e lo sviluppo della figura dell'agente sportivo

Volendo svolgere un breve *excursus* storico sulla figura dell'agente sportivo – prima di addentrarsi nel merito del presente scritto – è bene osservare come l'agente sportivo nasca, quantomeno nel mondo del calcio, alla fine degli anni Settanta del secolo scorso. In particolare, in Italia, soprattutto a seguito della c.d. “apertura delle frontiere” nel calcio

avvenuta nel medesimo periodo, è emersa la figura del c.d. procuratore sportivo, ovvero sia un soggetto che, o per competenze professionali oppure per rapporti di parentela con i calciatori, svolgeva un'attività di assistenza nella stipula di un contratto di prestazione sportiva ovvero una intermediazione tra due società sportive per la vendita dell'allora c.d. cartellino di un calciatore.¹

In tale contesto storico, uno dei primi agenti sportivi fu Antonio Caliendo, che si aggiudicò la procura del talentuoso calciatore Giancarlo Antognoni,² mentre, al di fuori dei confini italiani è possibile citare Dario Canovi, Norbert Pflippens, Dennis Roah, Mel Stein e Jose Minguella.³

Col passare degli anni si è, poi, assistito ad uno spontaneo diffondersi di tale figura, soprattutto in un contesto internazionale, in ragione del fatto che le varie Federazioni Sportive Nazionali avevano norme e regolamenti differenti in materia di tesseramenti e trasferimenti di calciatori e, pertanto, comincia a palesarsi sempre più l'esigenza di rivolgersi a figure esperte di tali normative. La categoria degli agenti sportivi, quantomeno nel nostro Paese, è certamente figlia della caduta del c.d. vincolo sportivo – abolito con la legge 23 marzo 1981, n. 91 – e proprio a seguito di ciò si iniziano a scorgere le prime regolamentazioni della figura in esame; nel 1990, venne approvato e pubblicato il primo Regolamento FIGC avente per oggetto l'attività del c.d. procuratore sportivo.⁴ Analogamente, anche le Federazioni Sportive Nazionali di altri Paesi, nei quali il calcio cominciava ad assumere una sua importanza socio-economica, iniziarono a disciplinare la figura dell'agente sportivo.

Al primo Regolamento FIGC del 1990, ne seguì un secondo, nel 1993, il quale andò, in maniera ancor più incisiva, a regolamentare un campo di lavoro in enorme evoluzione. Tale progressiva evoluzione, si incontrò, nel 1994, anche con la FIFA, la quale decise di istituire una nuova e specifica figura professionale con un proprio Regolamento *ad hoc*: l'agente FIFA, ossia il soggetto abilitato ad occuparsi, per conto delle società sportive e/o dei calciatori, dei trasferimenti di calciatori in qualunque parte del mondo. L'esigenza di normare la professione dell'agente sportivo era, certamente, frutto della sempre maggior circolazione

¹ A tal proposito, si consideri che sino all'emanazione della legge 23 marzo 1981, n. 91, la quale ha previsto, ex art. 16, l'abolizione del vincolo sportivo per i calciatori professionisti, un calciatore era considerato un bene immateriale di proprietà della società sportiva presso cui era tesserato.

² A. Foggia, *L'agente dei calciatori: nascita, evoluzione e attualità*, Torino, Bradipolibri editore, 2011, p. 17.

³ G. Rossi, A. Tessari, *The professionalization of the sport agents: cartels, networks and enterprises within the football industry in a comparative perspective, 1950s-2010*, in *WorldBHC.org*, p. 11.

⁴ Si trattava, peraltro, di una prima regolamentazione in parte deficitaria, data l'assenza di incisivi poteri di controllo sulla categoria, ma che conteneva disposizioni relative alla selezione ed accesso dei candidati all'elenco speciale, alle modalità di espletamento dell'attività, al regime delle sanzioni disciplinari e ad una giurisdizione domestica per la risoluzione immediata delle controversie, in M. Di Francesco, *Il ruolo dell'agente di calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, Bari, Cacucci editore, 2007, p. 31.

di calciatori stranieri nonché della liberalizzazione della circolazione dei calciatori professionisti europei all'interno dell'Unione Europea.⁵

Successivamente, in conformità al Regolamento FIFA del 1994, la FIGC adottò un nuovo Regolamento – denominato *Regolamento per l'attività di Procuratore di calciatori* –, in cui il procuratore era qualificato come la persona fisica che dietro incarico si impegnasse a prestare consulenza ed assistenza al calciatore professionista, con particolare riferimento ai contratti stipulati con le società sportive, nonché alla gestione dei diritti del calciatore.⁶

Nel contesto *supra* esposto, tuttavia, emerse una discrasia tra la figura dei procuratori abilitati dalle Federazioni Sportive Nazionali e la figura degli agenti FIFA; la problematica che si pose derivò dal fatto che la figura del procuratore (agente, *ndr*) era sottoposta a due differenti normative, una nazionale ed una internazionale. Le normative in questione erano tutt'altro che allineate tra loro, basti pensare che se per i trasferimenti tra società sportive appartenenti alla medesima Federazione Sportiva Nazionale era necessaria solamente l'iscrizione nell'elenco speciale FIGC, per contro, nei trasferimenti internazionali era necessario possedere la licenza di agente FIFA. Tale problematica – non di poco conto, considerando anche la sempre più impattante evoluzione del mercato dei trasferimenti dei calciatori e la conseguente esigenza per i procuratori sportivi abilitati a livello nazionale di svolgere l'attività a livello internazionale⁷ –, fu risolta dal Comitato Esecutivo della FIFA, il quale, il 10 dicembre 2000, approvò il nuovo *Regolamento per Agenti di calciatori e di società*.⁸ Tale Regolamento rappresentò una disciplina più organica ed approfondita della

⁵ Tale liberalizzazione fu determinata dalla nota “sentenza Bosman” (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, decisione del 15 dicembre 1995). Con tale sentenza, la Corte, nell'accogliere il ricorso del calciatore Jean-Marc Bosman, stabilì:

- a) l'illegittimità delle norme che prevedevano che le società avevano diritto ad un'indennità di preparazione e promozione, derivante dalla cessione di un proprio calciatore ad un'altra società, anche dopo la scadenza del rapporto contrattuale che legava il calciatore alla propria società, per violazione del principio di libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della U.E., previsto dall'allora art. 48 del Trattato;
- b) l'illegittimità delle norme che prevedevano limiti al tesseramento ed all'utilizzazione di un certo numero di calciatori comunitari (e ciò in quanto i calciatori comunitari non potevano essere considerati “stranieri” nei Paesi facenti parte dell'Unione Europea), per violazione del principio di libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della U.E., previsto dall'allora art. 48 del Trattato.

Per un approfondimento circa la sentenza Bosman si vedano: S. Bastianon, *Il calcio ed il diritto comunitario*, in *Foro it.*, 1996, IV, 3; M. Clarich, *La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. Diritto Sportivo CONI*, 1996, p. 395; M. Coccia, *La sentenza Bosman: summum ius, summa iniuria?*, in *Riv. Diritto Sportivo CONI*, 1996, p. 650; A. Tizzano, M. De Vita, *Qualche considerazione sul caso Bosman*, in *Riv. Diritto Sportivo CONI*, 1996, p. 416; G. Greco, *L'Europa e lo Sport: Convegno “Vent'anni dalla sentenza Bosman”*, in *Eurojus.it*, 2015, vol. II, fasc. 4.

⁶ A. Foggia, *L'agente dei calciatori*, cit., p. 19.

⁷ E. Lubrano, *La disciplina dell'agente sportivo: situazione attuale e prospettive future*, in *Riv. Diritto Sportivo CONI*, 2021, p. 6.

⁸ Il testo del Regolamento in questione è consultabile, in lingua inglese, al seguente link: <https://img.fifa.com/image/upload/noocabtokk00rft7ds71.pdf>.

figura dell'agente sportivo, prevedendo una definizione della figura dell'agente, ossia “una persona fisica che, dietro compenso, mette in contatto un giocatore e una società di calcio al fine di concludere o rinnovare un contratto di lavoro o mette in contatto due società di calcio tra loro al fine di concludere un accordo per il trasferimento di un calciatore, in conformità con le disposizioni del presente regolamento”.⁹ Oltre a ciò, uno degli aspetti più rilevanti del Regolamento *de quo* fu quello di effettuare una *reductio ad unum* – risolvendo la problematica sopra richiamata – delle figure degli agenti abilitati sul piano nazionale e degli agenti FIFA, imponendo, sul punto, a tutte le Federazioni Sportive Nazionali di predisporre un proprio Regolamento conforme ai principi generali imposti dalla FIFA e soggetto alla successiva approvazione da parte della stessa; facendo ciò, la FIFA aveva, sostanzialmente, creato un'unica figura di agente sportivo, abilitato presso la singola Federazione Sportiva Nazionale, ma autorizzato a svolgere l'attività sia a livello nazionale, sia a livello internazionale. Invero, la FIGC fu chiamata ad uniformarsi alla nuova normativa FIFA ed approvò, in ossequio ai principi dettati dalla FIFA, il 22 novembre 2001, il *Regolamento per Agenti di calciatori*.

Al Regolamento FIGC del 2001 seguirono due parziali riforme: la prima fu dettata dall'intervento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel 2006, la quale dichiarò illegittime alcune norme relative ad incompatibilità e conflitto di interessi, per violazione della disciplina della concorrenza, con la conseguenza che la FIGC dovette emanare un nuovo Regolamento, entrato poi in vigore l'1 gennaio 2008; la seconda, invece, a seguito dell'intervento del TAR Lazio nel 2010.¹⁰

⁹ In aggiunta, il Regolamento disciplinava anche:

- a) il rilascio della licenza, la quale poteva essere rilasciata soltanto ad una persona fisica previo superamento di un esame di abilitazione organizzato dalle singole Federazioni Sportive Nazionali;
- b) il conferimento dell'incarico: era necessario stipulare un contratto tipo in forma scritta, sottoscritto dalle parti e con una durata massima di due anni;
- c) i diritti e gli obblighi delle parti e delle relative sanzioni in caso di violazione degli stessi;
- d) la risoluzione delle controversie tra le parti.

¹⁰ Il TAR Lazio, con una serie di sentenze (dalla n. 33423/2010 alla n. 33428/2010), ha ritenuto illegittime e, conseguentemente, ha annullato alcune norme dell'allora vigente Regolamento FIGC, ritenendole in violazione dei principi generali di libera concorrenza e non adeguatamente giustificate da esigenze specifiche dell'ordinamento sportivo; con tali decisioni (tutte passate in giudicato, non essendo stata presentata impugnazione delle stesse da parte della FIGC, che ha, invece, immediatamente modificato il relativo Regolamento agenti secondo le prescrizioni impartite dal Giudice Amministrativo), il TAR Lazio ha sancito l'illegittimità di una serie di norme contenute in tale Regolamento aventi ad oggetto la previsione di un numero massimo di soci previsto per le società di agenti sportivi, la previsione dell'obbligo di adire esclusivamente il Collegio Arbitrale presso il CONI per tutte le questioni patrimoniali relative al rapporto tra agenti e propri clienti, ed infine, la previsione del divieto di essere soci di società di agenti per chiunque fosse legato da un rapporto di parentela fino al secondo grado con altri agenti operanti a titolo individuali, in E. Lubrano, *La disciplina dell'agente sportivo*, cit., p. 8.

2. La c.d. deregulation FIFA del 2015

Sul piano internazionale, la FIFA ha, in più occasioni, manifestato una sorta di insofferenza nei confronti della figura dell'agente sportivo. Ciò lo si evince dalle continue modifiche alla normativa che disciplina la professione dell'agente sportivo, nonché, dalle modifiche – anch'esse continue – della denominazione di tale figura.¹¹

Un primo intervento – piuttosto discutibile, a parere dello scrivente – della FIFA si rinviene, nel 2007, nella modifica dell'art. 17 dell'allora Regolamento FIFA per agenti; tale modifica aveva introdotto una durata limitata delle licenze FIFA, pari a cinque anni, con conseguente onere, per tutti gli agenti, di sostenere l'esame ogni cinque anni.¹² Tale intervento, tuttavia, non vide mai luce, in quanto, al momento in cui la stessa avrebbe dovuto trovare applicazione, la FIFA optò per una misura ancor più drastica: la c.d. deregulation.

Il 2015 fu definito da molti addetti ai lavori del mondo del calcio come l'"anno zero" per gli agenti sportivi, in quanto la FIFA intervenne con una riforma epocale – fortemente voluta dall'allora Presidente FIFA, Joseph Blatter¹³ –, che eliminò la figura dell'agente FIFA, a discapito della nuova figura dell'intermediario sportivo. Ulteriore conseguenza di tale riforma fu che, al contrario di quanto avveniva nei precedenti anni, la FIFA lasciò piena discrezionalità alle Federazioni Sportive Nazionali circa la disciplina di tale nuova figura e della relativa attività. In altri termini, la riforma in questione, aveva previsto la soppressione delle precedenti normative sugli agenti e non prevedeva più l'accesso alla professione mediante un esame, ma apriva le porte sostanzialmente a qualsiasi soggetto che volesse diventare un intermediario sportivo, anche senza alcuna competenza in materia.

In conseguenza di quanto avvenuto sul piano internazionale, la FIGC, nello stesso 2015, emanò il nuovo *Regolamento per i servizi di Procuratore sportivo*, il quale, coerentemente

¹¹ Seppur tale aspetto può sembrar banale, la figura dell'agente sportivo è stata continuamente ridenominata. Si è partiti dal definirlo come agente di calciatori, per poi giungere all'agente FIFA e, ancora, all'intermediario sportivo.

¹² La norma in questione così disponeva: “1. La licenza scade cinque anni dopo la data di rilascio.
2. L'agente di calciatori deve inviare una domanda scritta alla competente Federazione con la quale richiede di poter effettuare nuovamente una prova di idoneità prima della data in cui la sua licenza scade, in conformità con l'articolo 5 di cui sopra. Se l'agente non presenta la domanda scritta per effettuare di nuovo la prova di idoneità entro cinque anni dalla data di rilascio della licenza, questa è automaticamente sospesa.
3. Se l'agente rispetta il termine di cui al paragrafo 2 di cui sopra, la sua licenza resta valida fino alla data del primo esame disponibile.
4. Se l'agente non riesce a superare la prova, la sua licenza viene automaticamente sospesa fino al momento in cui egli riesca a superarla.
5. L'agente può essere ammesso a sostenere nuovamente la prova d'esame alla prima data disponibile. Non vi è alcun limite al numero di volte in cui un agente possa sostenere nuovamente la prova d'esame”.

¹³ A suo parere, il nuovo sistema avrebbe garantito una maggiore trasparenza dell'attività di agente e delle questioni economiche collegate ad essa, avrebbe diminuito enormemente il problema dei conflitti d'interesse, ed inoltre avrebbe garantito una maggiore protezione dei calciatori minorenni, diminuendo in maniera sostanziale i trasferimenti degli stessi e le relative problematiche derivanti dalle illegittime commissioni su detti trasferimenti.

con quanto previsto dalla normativa internazionale, offriva la possibilità di svolgere la professione di procuratore sportivo a tutti coloro che, in possesso dei requisiti soggettivi richiesti, presentasse una richiesta di iscrizione al relativo albo, senza il superamento di alcun esame di abilitazione.¹⁴ Come facilmente intuibile, tale previsione diede luogo ad una serie di critiche e contestazioni, soprattutto da parte di quegli agenti che avevano sostenuto l'esame previsto dal previgente sistema, i quali, vennero posti sul medesimo piano degli agenti abilitati senza il sostenimento di alcun esame abilitativo.¹⁵

3. L'art. 1, comma 373, della Legge di Bilancio 2018: una disciplina *ex novo* per l'agente sportivo

La richiamata deregulation, posta in essere dalla FIFA, e la conseguente apertura dell'accesso alla professione di agente sportivo senza previo superamento dell'esame abilitativo risultò difficilmente condivisibile. In un contesto, infatti, ove nella maggior parte dei settori lavorativi si predilige la distinzione delle competenze al fine di accrescere la professionalità e, dunque, lo standard delle attività lavorative, nel mondo del calcio – che è uno dei business più rilevanti per giro di denaro ed attenzione mediatica – si decise di fare un netto passo indietro, arrivando ad una liberalizzazione estrema nell'accesso alla professione di agente.

Tale liberalizzazione, terminò, quantomeno nel nostro Paese, con la Legge di Bilancio del 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205); il legislatore, con tale intervento, ha posto in essere un'organica riforma del settore sportivo, prevedendo diverse novità, al fine di potenziare il movimento sportivo italiano e promuovere l'esercizio della pratica sportiva. In particolare, per quanto interessa in questa sede, l'art. 1, comma 373, ha regolamentato *ex novo* la figura dell'agente sportivo, sino ad allora, tra l'altro, esclusivamente regolamentata dall'ordinamento sportivo.¹⁶ Tale norma andò, anzitutto, a prevedere l'istituzione presso il CONI del *Registro nazionale degli agenti sportivi*, stabilendo al contempo l'obbligatorietà dell'iscrizione – a seguito dell'acquisizione del titolo abilitativo – in tale registro per tutti i soggetti che

¹⁴ Tale Regolamento è consultabile al seguente link: https://www.figc.it/media/1078/regolamento_procuratori_sportivi_2015.pdf.

¹⁵ Sul punto, sono del tutto condivisibili le valutazioni di C. Tonicello, *La figura dell'agente sportivo e la nuova riforma introdotta dalla Legge di Stabilità*, in *Diritto.it*, in cui afferma che “prima della riforma del 2015 l'ammissione di un soggetto nell'Albo agenti FIFA era subordinato al superamento di un esame pubblico; una volta iscritto l'agente era tenuto al versamento di una quota di iscrizione, al rispetto del codice deontologico previsto per la categoria e alla sottoscrizione di una polizza assicurativa per i rischi connessi all'attività professionale. Dal 2015 ad oggi [2018 ndr] invece, chiunque, presentando una autocertificazione del rispetto dei requisiti minimi richiesti e pagando una quota alla FIGC, ha avuto la possibilità di iscriversi al Registro Procuratori Sportivi FIGC ed in qualità di intermediario riconosciuto, rappresentare gli interessi di calciatori e/o società professionistiche”.

¹⁶ Oltre alla riforma sugli agenti sportivi, altri significativi interventi furono i contributi per gli stadi e gli impianti sportivi, la riforma della Legge Melandri in tema di ripartizione dei proventi derivanti dalla vendita dei diritti televisivi del campionato di calcio di Serie A, l'introduzione della società dilettantistica lucrativa e la misura c.d. salva vivai.

intendano svolgere la professione in questione, non limitandosi al gioco del calcio, ma estendendosi a tutto lo sport professionistico. Inoltre, è indubbio che il legislatore, oltre a volere assicurare la professionalità degli agenti sportivi, ha inteso dare una risposta alle forti riserve critiche espresse nei confronti della precedente riforma attuata dalla FIFA che nell'abolire "ex abrupto tutte le licenze legittimamente rilasciate senza neanche prevedere un regime transitorio e/o meccanismo per l'attenuazione dei pregiudizi a danno degli agenti titolari di licenze [...] ha comportato una palese violazione dei principi fondamentali di certezza del diritto, di tutela dell'affidamento e di salvaguardia dei diritti acquisiti".¹⁷

La disciplina contenuta nella norma sopra richiamata prevede alcuni principi essenziali, i quali sono stati, in seguito, ripresi dalle successive normative di fonte secondaria statale – su tutte il d.P.C.M. 23 marzo 2018 e successive modificazioni¹⁸ – e sportive. La disciplina in questione può essere scissa in cinque differenti profili:

- 1) la definizione della figura dell'agente sportivo, ossia il soggetto che "in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione sportiva o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica";
- 2) la reintroduzione dell'esame di abilitazione e la successiva iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi al fine dello svolgimento della professione;¹⁹

¹⁷ Così si legge nella Relazione di accompagnamento al d.d.l. n. 1737 intitolato *Regolamentazione della figura e dell'attività dell'agente sportivo*, presentato il 13 gennaio 2015 su iniziativa dei sen. Falanga e altri, il cui contenuto è in parte confluito nell'art. 1, comma 373, della Legge di Bilancio del 2018, in G. Liotta, L. Santoro, *Lezioni di diritto sportivo*, Milano, Giuffrè editore, 2018, p. 119.

¹⁸ In attuazione dell'art. 1, comma 373, della Legge di Bilancio del 2018, è intervenuto, anzitutto, il richiamato d.P.C.M. 23 marzo 2018, il quale – riprendendo quanto già indicato dal citato comma circa l'istituzione del Registro nazionale degli agenti sportivi e la definizione della figura dell'agente sportivo – ha definito:

- a) le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione, articolandolo in due prove (una c.d. generale presso il CONI ed una c.d. speciale presso la Federazione Sportiva professionistica di riferimento);
- b) le modalità di tenuta e di aggiornamento del Registro nazionale degli agenti sportivi, con specifico riferimento alle modalità di iscrizione, all'obbligo di aggiornamento professionale, al rinnovo annuale dell'iscrizione, alle cause di cancellazione ed alla disciplina degli agenti sportivi stabiliti, ossia i cittadini di altri Paesi dell'Unione Europea abilitati come agenti sportivi presso i relativi Paesi a seguito del superamento di un esame di abilitazione;
- c) la salvezza dei titoli conseguiti prima del 31 marzo 2015 e la disciplina transitoria dei titoli conseguiti durante il periodo di deregulation (ossia dal 31 marzo 2015 al 31 dicembre 2019).

Di seguito, è intervenuto il decreto del Ministro per le Politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020, con il quale sono state poste alcune modifiche ed integrazioni, soprattutto con riferimento alla configurazione di un sistema di reciproco riconoscimento dell'abilitazione professionale di agente sportivo conseguita in altri Stati membri dell'Unione Europea. Sul punto si veda: E. Lubrano, *La disciplina dell'agente sportivo*, cit., p. 15.

¹⁹ Sul punto, il dato testuale del comma 373 così recita: "Può iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato

- 3) la validità dei pregressi titoli abilitativi *ante* 2015;
- 4) il divieto per atleti e società sportive di avvalersi dell'attività di un soggetto non iscritto al Registro nazionale, a pena di nullità dei relativi contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge;²⁰
- 5) il rinvio ad una successiva normativa di rango secondario integrativa, a livello statale e sportivo.²¹

Concludendo, la maggior qualificazione professionale voluta dal legislatore, sulla professione dell'agente sportivo, deve certamente ritenersi ragionevole, così come, tra l'altro, è stato osservato da una recente sentenza del TAR Lazio,²² con cui si è sottolineato che l'intervento normativo statale è "ragionevole, volendo introdurre, per tutti coloro che non sono mai stati sottoposti ad una verifica di idoneità, prove d'esame in materie che attengono all'attività di agente sportivo".²³

4. La normativa nazionale: i Regolamenti CONI e FIGC

Come già accennato nel precedente paragrafo, il legislatore – con l'art. 1, comma 373 della Legge di Bilancio del 2018 – ha delegato il CONI a disciplinare i casi di incompatibilità, per lo svolgimento della professione di agente sportivo, ed il consequenziale regime sanzionatorio sportivo. Tuttavia, è bene osservare come il CONI abbia predisposto un Regolamento che contiene una disciplina completa della materia, andando ben oltre la delega ricevuta dal legislatore. Infatti, il Regolamento CONI degli agenti sportivi²⁴ si articola in:

condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, che abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneità".

²⁰ Tale disposizione, nonostante l'apparente marginalità, riveste, invece, centrale importanza, giacché è tramite essa che il legislatore ha inteso assicurare concreta operatività alla disciplina *de qua*, la quale, altrimenti, rischierebbe di essere vanificata nel conflitto con la normativa federale, in G. Liotta, L. Santoro, *Lezioni di diritto sportivo*, cit., p. 123.

²¹ Sul punto, si riporta il dato testuale del comma 373: "Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CONI, sono definiti le modalità di svolgimento delle prove abilitative, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché i parametri per la determinazione dei compensi. Il CONI, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo".

²² TAR Lazio, sentenza n. 1929 del 17/02/2022.

²³ Per un approfondimento circa tale aspetto si veda: R. Finili, *Agenti sportivi: ragionevole la maggior qualificazione professionale voluta dal legislatore*, in *SPORTSLEX.it*, 1/03/2022.

²⁴ Il Regolamento cui si fa riferimento è stato approvato il 10/02/2022 dal Dipartimento per lo Sport ed è consultabile al seguente link: https://www.coni.it/images/Professioni_Sportive/REGOLAMENTO_CONI_AGENTI_SPORTIVI_publicato_il_11.02.22.pdf. Per un approfondimento sul Regolamento CONI degli agenti sportivi si vedano: M. Piroli, *I nuovi Regolamenti CONI e FIGC degli Agenti Sportivi*, in *SPORTSLEX.it*, 16/02/2022; A. d'Atri, *Agenti sportivi stabiliti. Tabella di equipollenza e misure compensative*, in *DirittoSportivo.com*, 5/11/2020; E. Lubrano, R. Finili, *Gli Agenti Sportivi*, Roma, edizioni Discendo Agitur, 2022.

- 1) una disciplina che riprende quanto già previsto a livello di fonte e secondaria statale;
- 2) una disciplina di applicazione della delega ricevuta dal legislatore, relativa all'individuazione dei casi di incompatibilità ed al conseguenziale regime sanzionatorio sportivo;
- 3) una disciplina aggiuntiva rispetto a quanto previsto a livello di normativa statale e di quanto oggetto di delega da parte del legislatore, ciò al fine di fissare nel Regolamento dei principi generali, prevedendo norme di dettaglio, volte a garantire la completezza di sistema e l'indicazione di tutte le norme in un unico testo normativo.²⁵

Relativamente al punto 3) si tenga in considerazione che, seppur il CONI ha formalmente ecceduto la delega ricevuta dal legislatore, l'impostazione adottata dal CONI può ritenersi legittima in virtù dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, sancita dall'art. 1, comma 2, della Legge n. 280/2003, in base al quale, tra l'altro, l'ordinamento sportivo ha una capacità di normazione propria;²⁶ capacità di normazione che, in ogni caso, deve essere vincolata al necessario rispetto delle normative di rango superiore, quali, nel caso *de quo*, la normativa primaria e secondaria statale sugli agenti sportivi.

Il Regolamento in questione si articola in tre parti:

- 1) la prima parte è strutturata in quattro capi, i quali hanno ad oggetto rispettivamente: le premesse, il Registro nazionale degli agenti sportivi, la Commissione CONI agenti sportivi ed il titolo abilitativo;
- 2) la seconda parte è strutturata in un unico capo che ha ad oggetto i principi generali e le disposizioni comuni, indicando i doveri degli agenti sportivi, i casi di incompatibilità e di conflitto d'interessi, le modalità di organizzazione dell'attività ed i contratti di mandato degli agenti sportivi;
- 3) La terza parte è anch'essa strutturata in un unico capo ed ha ad oggetto: la competenza del Collegio di Garanzia dello Sport a giudicare sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione CONI agenti sportivi e, salvo espressa deroga contenuta nel contratto di mandato, su tutte le controversie aventi ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti di mandato stipulati dagli agenti sportivi nonché le relative controversie di carattere economico;²⁷ la disciplina dell'istituto della domiciliazione; il Responsabile unico del procedimento; le norme transitorie e finali.

²⁵ E. Lubrano, *La disciplina dell'agente sportivo*, cit., p. 17.

²⁶ L'art. 1 della Legge n. 280/2003 statuisce che: "1. La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.

2. I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo".

²⁷ Sul punto, si consideri che per quanto concerne i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione CONI agenti sportivi, l'ambito del gravame sottoposto al Collegio di Garanzia dello Sport è circoscritto a due soli motivi di ricorso: la violazione di norme di diritto e l'omessa o insufficiente

In conformità al Regolamento CONI degli agenti sportivi, sul piano nazionale, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) adotta un proprio Regolamento, volto a disciplinare lo svolgimento della professione regolamentata di agente sportivo abilitato, per l'appunto, ad operare nell'ambito della FIGC. Tale Regolamento è strutturato in due parti:²⁸

- 1) la prima parte è articolata in quattro capi aventi ad oggetto: l'oggetto e l'ambito di applicazione del Regolamento; le definizioni; il Registro federale degli agenti sportivi e le relative modalità di iscrizione, di rinnovo e di cancellazione dell'iscrizione; l'istituzione, la composizione, il funzionamento, le funzioni ed i poteri della Commissione federale agenti sportivi; il titolo abilitativo e la prova speciale dell'esame di abilitazione nazionale;
- 2) la seconda parte contiene un'indicazione dei principi generali e delle disposizioni comuni relativamente ai doveri degli agenti sportivi; ai casi di incompatibilità e di conflitto di interessi; ai diritti ed obblighi del calciatore assistito da un agente sportivo ovvero della società sportiva; alle modalità di organizzazione dell'attività; ai contratti di mandato degli agenti sportivi; all'istituto della domiciliazione; a norme transitorie e finali.

5. L'impatto della Riforma dello Sport (d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37) sulla figura dell'agente sportivo

L'art. 6 della legge n. 86/2019 ha conferito al Governo la delega – da esercitare mediante uno o più decreti legislativi – per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio alla professione di agente sportivo. Lo scopo primario di tale norma è quello di “garantire imparzialità, indipendenza e trasparenza nell'attività degli agenti sportivi”.²⁹

motivazione circa un punto decisivo della controversia (Cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 37 del 7 maggio 2019).

²⁸ Il Regolamento cui si fa riferimento è contenuto nel C.U. n. 227/A del 27 aprile 2022, successivamente modificato con il C.U. n. 284/A del 28 giugno 2022, ed è consultabile al seguente link: <https://www.figc.it/media/175045/regolamento-figc-agenti-sportivi.pdf>.

²⁹ Per completezza si riporta integralmente il testo della norma: “1. Allo scopo di garantire imparzialità, indipendenza e trasparenza nell'attività degli agenti sportivi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;
- b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
- d) previsione dei principi di autonomia, trasparenza e indipendenza ai quali deve attenersi l'agente sportivo nello svolgimento della sua professione;

Di seguito, il Governo – in attuazione della delega conferitagli – ha emanato il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, avente ad oggetto “misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo”. Tale decreto – parte, tra l’altro, della c.d. Riforma dello Sport, avviata nel 2019 ed articolata in 6 decreti – ha abrogato dal 1° gennaio 2023 (data della sua entrata in vigore) l’art. 1, comma 373, della legge n. 205/2017.³⁰

Il decreto in questione si compone di 15 articoli, i quali, in considerazione dell’esigenza di coordinamento formale e sostanziale della disciplina sancita dalla legge n. 86/2019, definiscono la disciplina generale relativa all’accesso ed all’esercizio della professione di agente sportivo.

Il primo aspetto su cui soffermarsi concerne la definizione dell’agente sportivo, più ampia rispetto alla previgente disciplina, in quanto viene definito come colui che “in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e dal CIO, nonché dal CIP e dal’IPC, siano essi lavoratori sportivi o società o associazioni sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione

-
- e) introduzione di norme per la disciplina dei conflitti di interessi, che garantiscano l’imparzialità e la trasparenza nei rapporti tra gli atleti, le società sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l’attività di questi ultimi sia esercitata in forma societaria;
 - f) individuazione, anche in ragione dell’entità del compenso, di modalità di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano la regolarità, la trasparenza e la conformità alla normativa, comprese le previsioni di carattere fiscale e previdenziale;
 - g) previsione di misure idonee a introdurre una specifica disciplina volta a garantire la tutela dei minori, con specifica definizione dei limiti e delle modalità della loro rappresentanza da parte di agenti sportivi;
 - h) definizione di un quadro sanzionatorio proporzionato ed efficace, anche con riferimento agli effetti dei contratti stipulati dagli assistiti.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l’espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest’ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. Dall’attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

³⁰ Sulla Riforma dello Sport si vedano: U. Spicocchi, F. De Nardo, *La riforma dello sport*, Ascoli Piceno, Raf editore, 2022; AA.VV., *La riforma dello sport*, Euroconference, 2022; M.F. Sferra, *Considerazioni sulla figura dell’agente sportivo: dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 373 alla legge 8 agosto 2019, n. 86*, in *Riv. Diritto ed Economia dello Sport*, 2019, 15, 2, p. 83; L. Santoro, *La disciplina della professione di agente sportivo contenuta nel d.lgs. n. 37/2021 nel quadro della regolamentazione vigente*, in *Riv. Diritto Sportivo CONI*, 2021.

o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una federazione sportiva nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione”.³¹ Sulla base di tale nuova definizione, anzitutto, l’agente sportivo non è più un mero intermediario, bensì anche un consulente di una delle parti. Inoltre, dal punto di vista dei soggetti destinatari dell’attività professionale dell’agente sportivo, occorre notare che l’attività svolta non si rivolge più esclusivamente agli atleti, ma anche ai lavoratori sportivi – e, dunque, agli allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi e preparatori atletici –, nonché alle associazioni sportive, con la conseguenza che, trattandosi di enti costituibili soltanto nello sport dilettantistico, l’agente sportivo potrà operare anche nell’ambito del dilettantismo sportivo. Il decreto si occupa, inoltre, di chiarire la posizione degli avvocati, precisando che “sono fatte salve le competenze degli avvocati iscritti a un albo circondariale in materia di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale dei lavoratori sportivi, delle società e delle associazioni sportive”.³²

Altro aspetto di rilievo riguarda il contratto di mandato sportivo, ossia il contratto che viene stipulato tra l’agente sportivo ed il suo assistito. Tale contratto – viene specificato dall’art. 5 del decreto in esame – deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta e deve obbligatoriamente contenere alcuni elementi, quali: le generalità complete delle parti contraenti, l’oggetto del mandato, la data di stipulazione, il compenso dovuto all’agente sportivo, nonché le modalità e le condizioni di pagamento e la sottoscrizione delle parti del contratto. Il contratto, inoltre, non può avere una durata superiore ai due anni e non può essere rinnovato tacitamente.³³ Laddove il contratto di mandato sportivo sia sottoscritto da un soggetto non iscritto nel Registro nazionale degli agenti sportivi o che si trovi in una situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi previste dal successivo art. 6 del decreto, il contratto è da ritenersi nullo.

Il decreto prevede poi, ex art. 6, le situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi per gli agenti sportivi. Tra le situazioni di incompatibilità, a titolo esemplificativo, vi sono lo status di pubblico dipendente, la titolarità di cariche o incarichi pubblici, lo status di lavoratore sportivo e lo status di atleta tesserato presso la federazione sportiva presso la quale l’agente abbia conseguito il titolo abilitativo.³⁴

³¹ Art. 3, d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37.

³² Sul tema del rapporto tra le professioni di agente sportivo ed avvocato si vedano: M. Piroli, *La professione di Agente sportivo svolta dall’avvocato*, in *SPORTSLEX.it*, 21/01/2022; L. Santoro, *Le “professioni” di agente sportivo e avvocato: reviviscenza dei profili di incompatibilità*, in *Riv. Diritto Sportivo CONI*, 2019, 1, p. 99.

³³ Il comma 2 della medesima norma specifica che in caso di apposizione di un termine superiore ai due anni o di mancata indicazione del termine, la durata del contratto è da intendersi automaticamente pari a due anni.

³⁴ Per completezza si riporta integralmente il testo della norma: “1. È fatto divieto di esercitare l’attività di agente sportivo per:

a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei relativi enti strumentali o loro consorzi e Associazioni per qualsiasi fine

Nell'esercizio della sua attività l'agente sportivo deve, a norma dell'art. 7 del decreto in esame, rispettare i "principi di lealtà, probità, dignità, diligenza e competenza e di corretta e leale concorrenza, con autonomia, trasparenza e indipendenza, osservando il Codice etico di cui all'articolo 12, comma 2, nonché ogni altra normativa applicabile, ivi comprese quelle formulate dal CONI, dal CIP e quelle dell'ordinamento sportivo internazionale e nazionale, in particolare quelle poste dalle Federazioni Sportive Internazionali e nazionali del settore

istituiti, degli enti pubblici economici e delle società a partecipazione pubblica ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

- b) i soggetti che ricoprono cariche, anche elettive, o incarichi nelle amministrazioni, enti, Società, Consorzi o Associazioni di cui alla lettera a);
- c) i titolari di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici o in organizzazioni sindacali;
- d) i lavoratori sportivi;
- e) gli atleti tesserati alla Federazione Sportiva Nazionale presso la quale abbiano conseguito il titolo abilitativo;
- f) i soggetti che ricoprono cariche sociali o associative, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi o che sono titolari di rapporti di lavoro subordinato o autonomo, anche di tipo professionale e di consulenza, presso il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale, il CONI, il CIP, le Federazioni Sportive Internazionali, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, e comunque presso Società o Associazioni Sportive, italiane o estere, operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito l'abilitazione a svolgere l'attività di agente sportivo;
- g) i soggetti che instaurano o mantengono rapporti di qualsiasi altro genere, anche di fatto, che comportino un'influenza sulle Associazioni o Società Sportive, italiane o estere, operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito l'abilitazione a svolgere l'attività di agente sportivo.

2. La situazione di incompatibilità, di cui al comma 1, lettere d) ed e), cessa al termine della stagione sportiva nella quale il soggetto abbia concluso l'attività sportiva. La situazione di incompatibilità, di cui al comma 1, lettere f) e g), viene meno decorsi sei mesi dalla data della cessazione di ciascuna delle situazioni e dei rapporti ivi indicati.

3. È fatto divieto all'agente sportivo di avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza, salvo quelli derivanti dal contratto di mandato sportivo, in imprese, Associazioni o Società operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito il titolo abilitativo.

4. È fatto divieto all'agente sportivo di avere interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un lavoratore sportivo e di assumere cointeressenze o partecipazioni nei diritti economici relativi al trasferimento di un lavoratore sportivo, fermo restando il diritto alla corresponsione del compenso di cui all'articolo 8.

5. È fatto divieto all'agente sportivo di offrire, a qualunque titolo, denaro o altri beni, benefici o utilità economiche, a colleghi o a soggetti terzi, ivi compresi i potenziali destinatari delle attività di cui all'articolo 3, al fine di indurre questi ultimi a sottoscrivere un contratto di mandato sportivo o a risolverne uno in corso di validità.

6. È fatto divieto all'agente sportivo, o alla società di agenti sportivi di cui egli sia socio ai sensi dell'articolo 9, di avviare trattative o di stipulare contratti con una Società o Associazione Sportiva, in cui il coniuge o un parente o affine entro il secondo grado dell'agente detengano partecipazioni anche indirettamente, ricoprano cariche sociali o associative, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi. Il medesimo divieto trova applicazione anche per la stipulazione dei contratti che abbiano ad oggetto il trasferimento e il tesseramento di uno sportivo presso la suddetta Società o Associazione.

7. Ulteriori cause di incompatibilità o misure volte a prevenire o a reprimere situazioni di conflitto d'interessi possono essere stabilite dal Codice etico di cui all'articolo 12, comma 2".

sportivo nel quale l'agente ha conseguito il titolo abilitativo e presso le quali opera". L'agente sportivo è inoltre tenuto all'aggiornamento professionale.

Altro passaggio fondamentale su cui soffermarsi riguarda il compenso dell'agente sportivo. Il decreto sembra ripercorrere la linea dettata dalle Federazioni Sportive Nazionali – su tutte la FIGC – stabilendo, *ex art. 8*, che il compenso debba essere corrisposto mediante modalità di pagamento tacciabili e che è determinato dalle parti in misura forfettaria o in termini percentuali sul valore della transazione in caso di trasferimenti di una prestazione sportiva, ovvero sulla retribuzione lorda complessiva del lavoratore sportivo risultante dal relativo contratto di lavoro sportivo sottoscritto con l'assistenza dell'agente sportivo. In aggiunta, viene specificato che il pagamento del compenso deve essere effettuato esclusivamente dal soggetto (o soggetti) che hanno stipulato il contratto di mandato con l'agente sportivo; tuttavia, il lavoratore sportivo, dopo la conclusione del contratto di lavoro sportivo, può autorizzare la società o associazione sportiva datrice di lavoro a provvedere direttamente, per suo conto, alla corresponsione del compenso dovuto all'agente. Interessante notare come il comma 5 della norma in questione parli di definizione di “parametri per la determinazione dei compensi degli agenti sportivi [...] aggiornati, previa verifica di adeguatezza e congruità, ogni cinque anni”, apparendo così evidente la volontà del legislatore di introdurre un tetto alle commissioni percepite dagli agenti. Tale aspetto ha poi trovato definitiva attuazione, sul piano internazionale, col nuovo Regolamento FIFA sugli agenti, il quale sarà oggetto di successiva trattazione.

Relativamente allo svolgimento della professione di agente sportivo, questa è esercitabile anche in forma societaria; l'art. 9 del decreto in esame prevede, infatti, la possibilità di costituire società di agenti sportivi – le quali devono essere iscritte nell'apposita sezione del Registro nazionale degli agenti sportivi – nel rispetto dei seguenti principi:

- 1) l'oggetto sociale deve essere costituito dallo svolgimento dell'attività di agente sportivo o attività ad essa strumentali;
- 2) la maggioranza assoluta delle quote sociali deve essere posseduta da agenti sportivi;
- 3) la rappresentanza ed i poteri di gestione della società devono essere esercitati da un agente sportivo;
- 4) i soci non possono avere quote di partecipazione di altre società di agenti sportivi.

L'ultimo aspetto di interesse per la presente trattazione è contenuto nell'art. 10 del decreto; tale norma introduce, infatti, una novità rispetto alla normativa pregressa, ammettendo la possibilità di assistere lavoratori sportivi di minore età che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. In tal caso, tuttavia, i successivi commi dell'art. 10 prevedono alcune garanzie in favore dei minori, in particolare:

- a) il contratto di mandato sportivo, a pena di nullità, deve essere sottoscritto anche da uno dei genitori o dal tutore o dal curatore del minore;

- b) l'agente sportivo non può ricevere alcun compenso dal proprio assistito, ma può eventualmente ricevere un compenso dall'associazione o società sportiva presso la quale il minore abbia sottoscritto un contratto di lavoro sportivo;
- c) il contratto di mandato sportivo deve essere redatto e depositato anche nella lingua di nazionalità del minore.

6. La normativa internazionale: il nuovo Regolamento FIFA del 2023

Sul piano internazionale, a seguito del Consiglio FIFA, tenutosi a Doha il 16 dicembre 2022, è stato approvato il nuovo Regolamento FIFA degli agenti di calcio. Tale Regolamento pone fine al regime di liberalizzazione per l'accesso alla professione di agente attuato dalla FIFA nel 2015, introducendo “standard di servizio di base per gli agenti di calcio e i loro clienti, compreso un sistema di licenze obbligatorio, il divieto di rappresentanza multipla per evitare conflitti di interesse e l'introduzione di un tetto alle commissioni, il cui obiettivo è rafforzare la stabilità contrattuale, proteggere l'integrità del sistema di trasferimento e raggiungere una maggiore trasparenza finanziaria”.³⁵

La scelta della FIFA è chiara ed evidente: un vero e proprio ritorno all'*ancien régime*, al fine di colmare le lacune della precedente disciplina, che permetteva – nella maggior parte delle Federazioni Sportive Nazionali (fatta eccezione per quella italiana e francese) – a qualunque soggetto in possesso di requisiti di integrità di svolgere la professione di agente sportivo, senza il bisogno di alcuna licenza o titolo abilitativo.

Anzitutto, è bene partire da una doverosa premessa: il Regolamento *de quo* si applica ad accordi di rappresentanza di dimensione internazionale ed a qualsiasi condotta connessa ad un trasferimento internazionale o ad una transazione internazionale. L'art. 2, comma 2, del Regolamento chiarisce ove un accordo di rappresentanza abbia una dimensione internazionale, ossia quando:

- a) disciplina i servizi degli agenti di calcio relativi a una transazione in relazione a un trasferimento internazionale;
- b) disciplina i servizi degli agenti di calcio relativi a più di una transazione, una delle quali è collegata a un trasferimento internazionale.³⁶

³⁵ Così si legge nella nota rilasciata dalla FIFA sul proprio sito web, consultabile al seguente link: <https://www.fifa.com/legal/football-regulatory/agents/news/new-fifa-football-agent-regulations-set-to-come-into-force>.

³⁶ Si consideri che il Regolamento, come si evince dalla lettura della norma in questione, estende la sua portata anche agli allenatori, permettendo così ad un agente sportivo di assistere anche un allenatore: “A Representation Agreement will have an international dimension whenever:

- a) it governs Football Agent Services related to a Specified Transaction in connection with an international transfer (or a move of a coach to a club affiliated to a different member association from that of their previous employer or to another member association than that of their previous employer);
- or
- b) it governs Football Agent Services related to more than one Specified Transaction, one of which is connected to an international transfer (or a move of a coach to a club affiliated to a different member

Tale aspetto assume grande importanza in quanto ove non sussista quanto appena esposto – e, dunque, non sussista una dimensione internazionale –, troveranno applicazione le normative nazionali sugli agenti. A tal proposito, le Federazioni Sportive Nazionali – così come previsto dall’art. 3 del Regolamento FIFA – sprovviste di un proprio Regolamento degli agenti di calcio, saranno tenute ad elaborarlo nonché ad incorporare nello stesso gli artt. 11 e 21 del Regolamento FIFA, assieme al prevedere riferimenti a qualsiasi elemento obbligatorio del diritto nazionale, all’attribuire competenza ad un organo nazionale per la definizione di eventuali controversie e ad attribuire competenza ad un organo nazionale per l’adozione di provvedimenti disciplinari.

Ciò detto, il Regolamento in questione – che entrerà in vigore integralmente dal 1° ottobre 2023³⁷ –, ai fini di un’analisi sistematica delle novità, può suddividersi in tre parti: la prima concerne le modalità con cui si può conseguire la licenza FIFA di agente di calcio. A norma dell’art. 4, una persona fisica per divenire un agente di calcio deve:

- a) presentare una domanda di applicazione tramite la piattaforma telematica predisposta dalla FIFA. Mediante tale domanda, inoltre, la persona fisica – a seguito dell’eventuale rilascio della licenza – si impegna a rispettare il Regolamento FIFA, nonché lo Statuto FIFA, il Codice Etico FIFA e il c.d. RSTP (Regulations on the Status and Transfer of Players);
- b) essere in possesso dei requisiti di ammissibilità, *ex art. 5* del Regolamento, al momento della presentazione della domanda, nonché a seguito del rilascio della licenza. Tra tali requisiti vi rientrano, a titolo esemplificativo, che la persona fisica non deve aver inserito false dichiarazioni nella domanda di applicazione, che non deve essere stata condannata per reati quali evasione fiscale, bancarotta, frode, criminalità organizzata, che non deve mai esser stata squalificata con una sospensione di 2 anni o più da un organo di giustizia sportiva;³⁸

association from that of their previous employer or to another member association than that of their previous employer)”.
 37 Così viene previsto dall’art. 28 del Regolamento: “These Regulations were approved by the FIFA Council on 16 December 2022 and enter into force as follows:

- a) On 9 January 2023: articles 1 to 10 and articles 22 to 27, which generally relate to the processes for obtaining a licence
- b) On 1 October 2023: the remaining articles, which generally relate to acting as a Football Agent and the obligations of Football Agents and Clients

For the avoidance of doubt, the obligation of Clients to only utilise Football Agents to perform Football Agent Services in relation to a Transaction (see art. 11 of these Regulations) commences for all Transactions as from 1 October 2023”.

³⁸ Per completezza si riporta il dato testuale dell’art. 5 del Regolamento: “An applicant must:

- a) upon submitting their licence application (and subsequently thereafter, including after being granted a licence): have made no false or misleading or incomplete statements in their application; never have been convicted of a criminal charge, including any related settlements, regarding matters related to: organised crime, drug trafficking, corruption, bribery, money laundering, tax evasion, fraud, match manipulation, misappropriation of funds, conversion, breach of fiduciary duty, forgery, legal

- c) superare l'esame di abilitazione. Se la domanda viene ritenuta ammissibile, la persona fisica sarà tenuta a sostenere un esame di abilitazione presso la Federazione Sportiva Nazionale indicata nella domanda. L'esame si articola in domande a risposta multipla, al fine di verificare le competenze del candidato;
- d) a seguito del superamento dell'esame di abilitazione, pagare una tassa annuale alla FIFA.

La seconda parte attiene al divieto di rappresentanza multipla. L'art. 12 del Regolamento – il quale disciplina il contenuto dell'accordo di rappresentanza tra agente e cliente³⁹ –, nel comma 8, vieta infatti la doppia rappresentanza, ad esclusione del caso in cui l'agente rappresenti sia il calciatore (o allenatore) sia la società sportiva acquirente dello stesso calciatore (o allenatore), a condizione che entrambi gli assistiti diano espresso consenso scritto.

Infine, la terza parte concerne uno degli aspetti più articolati, nonché discussi, del Regolamento, ossia il tetto ai compensi. L'art. 14 contiene una serie di principi generali circa i compensi degli agenti, tra questi viene statuito, al comma 2, che il pagamento del compenso dovuto all'agente deve essere effettuato esclusivamente dal cliente, quest'ultimo non potrà, infatti, autorizzare una terza parte ad effettuare il pagamento. Viene, tuttavia, prevista

malpractice, sexual abuse, violent crimes, harassment, exploitation or child or vulnerable young adult trafficking; never have been the subject of a suspension of two years or more, disqualification or striking off by any regulatory authority or sports governing body for failure to comply with rules relating to ethics and professional conduct; not be an official or employee of FIFA, a confederation, a member association, a league, a club, a body that represents the interests of clubs or leagues or any organisation connected directly or indirectly with such organisations and entities; the only exception is where an applicant has been appointed or elected to a body of FIFA, a confederation or a member association, representing the interests of Football Agents; not hold, either personally or through their Agency, any Interest in a club, academy, league or Single-Entity League.

- b) in the twenty-four months before the submission of a licence application, never have been found performing Football Agent Services without the required licence;
- c) in the five years before the submission of a licence application (and subsequently thereafter, including after being granted a licence): never have declared or been declared personally bankrupt or been a majority shareholder, director or key office holder of a business that has declared bankruptcy, entered administration and/or undergone liquidation; in the 12 months before the submission of a licence application (and subsequently thereafter, including after being granted a licence): not have held any Interest in any entity, company or organisation that brokers, arranges or conducts sports betting activities whereby a wager is placed on the outcome of a sporting event in order to win money”.

³⁹ L'accordo in questione, affinché sia ritenuto valido, deve essere depositato in un termine di quattordici giorni, presso la piattaforma tenuta dalla FIFA e contenere i seguenti requisiti minimi:

- 1) indicazioni delle parti;
- 2) indicazione della durata, la quale è di un massimo di due anni per gli accordi stipulati tra agenti e calciatori (o allenatori), mentre gli accordi tra agenti e società sportive non hanno alcun termine massimo;
- 3) indicazione dell'ammontare del compenso dovuto all'agente;
- 4) la natura del servizio che l'agente deve svolgere;
- 5) la sottoscrizione delle parti.

un'eccezione a tale principio generale, ossia il caso in cui l'agente rappresenti un calciatore (o allenatore) e il compenso annuo del calciatore (o allenatore) sia inferiore a 200.000 dollari, non considerando alcun bonus. In tal caso, il club potrà effettuare il pagamento del compenso dell'agente, a patto che il *quantum* non sia superiore a quanto previsto nell'accordo di rappresentanza stipulato tra agente e calciatore (o allenatore). Il successivo art. 15 del Regolamento si occupa, poi, di stabilire le modalità di calcolo del compenso in favore dell'agente:

- a) quando l'agente rappresenta un calciatore (o allenatore) o la società sportiva acquirente, il compenso deve essere calcolato sull'ingaggio del calciatore (o allenatore);
- b) quando l'agente rappresenta una società sportiva cedente, il compenso deve calcolarsi sull'ammontare della transazione (da intendersi come valore del trasferimento).

Il tetto al compenso, *ex art.* 15, comma 2, del Regolamento, è così fissato:

- a) se il cliente dell'agente è un calciatore (o allenatore) o una società sportiva acquirente, il compenso dell'agente non potrà superare il 5% dell'ingaggio dell'assistito se la sua remunerazione è al di sotto dei 200.000 dollari, oppure se supera tale soglia non potrà superare il 3%;
- b) se l'agente rappresenta sia il calciatore (o allenatore) sia la società sportiva acquirente – ossia nell'ipotesi di doppia rappresentanza *ex art.* 12, comma 8, del Regolamento –, il tetto al compenso è del 10% se l'ingaggio del calciatore (o allenatore) è al di sotto dei 200.000 dollari e del 6% se è al di sopra di tale soglia;
- c) se l'agente rappresenta una società sportiva cedente, il compenso massimo è pari al 10% dell'ammontare della transazione.

7. Considerazioni conclusive

La disamina sulla figura dell'agente sportivo e delle relative normative circa lo svolgimento di tale professione svolta nel presente scritto, conduce certamente ad una valutazione positiva. Sul piano nazionale, l'attenzione del legislatore e la conseguente codificazione a livello statale della professione svolta dall'agente sportivo è assolutamente apprezzabile, soprattutto a seguito della liberalizzazione attuata, sul piano internazionale, dalla FIFA nel 2015. Inoltre, il voler garantire uno standard di preparazione in capo all'agente – da accertare, in primo luogo, con il superamento dell'esame abilitativo e, in secondo luogo, con l'obbligo di aggiornamento professionale – fa emergere una di funzione di garanzia della sua competenza professionale, nonché della sua correttezza e trasparenza, di cui beneficiano, in maniera diretta, i suoi clienti e, in maniera indiretta, tutti gli operatori del settore.

Sul piano internazionale, la FIFA, tornando sui suoi passi, ha – con l'ultimo Regolamento emanato – colmato le falle del precedente regime, sposando, con ogni probabilità, quanto fatto in Italia e Francia, unici due Paesi che, a seguito della *deregulation*, hanno provveduto ad emanare una disciplina di dettaglio sullo svolgimento della professione di agente sportivo.